



PROVINCIA
DELLA SPEZIA
PROVINCIA
D'EUROPA



ATO EST: PROVINCIA DELLA SPEZIA

**REGOLAMENTO PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI
PREVISTI NEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI COMPRESO NEL PIANO D'AMBITO
IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 149 E 158 - BIS DEL DLGS 152/2006.**

Sommario

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento	3
Articolo 2 - Indicazioni generali sulla progettazione	3
Articolo 3 – Definizione dei diversi tipi di procedimento.....	4
TITOLO I – INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA.....	5
Articolo 4 - Interventi soggetti ad Autorizzazione preventiva.....	5
Articolo 5 – Documentazione per conseguire l’Autorizzazione preventiva	5
TITOLO II – INTERVENTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE.....	5
Articolo 6 - Investimenti soggetti ad approvazione	5
Articolo 7 – Documentazione per la l’approvazione.....	5
Articolo 8 – Approvazione dei progetti da parte dell’Ente di Governo d’Ambito	6
Articolo 9 – Documento preliminare alla progettazione.....	6
Articolo 10 – Disciplina della delega dei poteri espropriativi.....	7
TITOLO III – REALIZZAZIONE OPERE NON PREVISTE E VARIAZIONI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI.....	7
Articolo 11 - Esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili	7
Articolo 12 – Realizzazione anticipata di opere inserite nel Programma degli Interventi del Piano d’Ambito	7
Articolo 13 – Opere di adeguamento del servizio idrico da parte degli Enti locali.....	7
Articolo 13 – Variazioni di costo tra la scheda inserita del Pdl e la progettazione.....	8
Articolo 15 - Realizzazione di opere non inserite nel Programma degli Interventi del Piano d’Ambito.....	8
Articolo 16 – Perizia di variante in corso d’opera.....	8
TITOLO IV – ATTIVITA’ DI CONTROLLO E NORME FINALI.....	8
Articolo 17 – Controllo da parte dell’Ente di Governo d’Ambito	8
Articolo 18 – Controllo in continuo.....	8
Articolo 19 – Rendiconto consuntivo.....	9
Articolo 20 – Norme transitorie.....	9

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento definisce l'iter di approvazione delle opere previste nel "Programma degli Interventi", (di seguito per brevità P.d.I.), compreso nel "Piano d'Ambito", in attuazione della competenza che l'articolo 158 bis del decreto legislativo 152 del 2006 attribuisce agli "Enti di Governo degli Ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei", (di seguito E.G.A.).
 - a. Il P.d.I. individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessa domanda dell'utenza. Il P.d.I., commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
2. Il Programma degli Interventi può quindi riguardare:
 - a. nuove opere;
 - b. manutenzione straordinaria (con identificazione degli interventi di manutenzione programmata);
 - c. allacciamenti;
 - d. investimenti di carattere gestionale;
 - e. investimenti per attrezzature da lavoro / mezzi di trasporto / mezzi speciali.
3. Le opere attinenti il Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) possono essere realizzate:
 - a) dal Gestore del S.I.I. che anticipa le spese per la progettazione e la costruzione delle opere per poi recuperarle tramite proventi tariffari;
 - b) dal Gestore del S.I.I. con fondi pubblici;
 - c) direttamente dagli Enti Locali dell'E.G.A. ricompresi nell'ambito territoriale ottimale (di seguito A.T.O) secondo quanto previsto dall'articolo 157 del Decreto Legislativo 152 del 2006 e con le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 2 - Indicazioni generali sulla progettazione

1. Gli interventi del Servizio Idrico Integrato previsti nel Programma degli Interventi compreso nel Piano d'Ambito sono preventivamente autorizzati o approvati dall'E.G.A. Sono esclusi i procedimenti d'urgenza altrimenti regolamentati dal presente atto.
2. Tutti i lavori proposti per l'inserimento nel P.d.I. devono essere corredati da apposita scheda esplicativa il cui modello viene fornito dall'E.G.A. Tale previsione entra in vigore dal momento dell'approvazione del presente regolamento anche in riferimento agli inserimenti nel programma di nuovi interventi e alle variazioni sostanziali delle previsioni iniziali.
3. La realizzazione degli interventi fino a 40.000,00 euro possono essere considerati autorizzati con l'approvazione del P.d.I. fatti salvi casi in cui comportino espropri, limitazioni ai diritti reali di terzi o variazioni a strumenti di pianificazione.
4. Tutti gli altri interventi sono approvati previa presentazione di un apposito progetto, nei suoi vari livelli di progettazione secondo le disposizioni del D.lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii., del D.P.R. n.207/2010, nonché del presente Regolamento e corredato dagli elaborati eventualmente richiesti da altri Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nullaosta.

5. La progettazione è effettuata nel rispetto delle normative tecniche e delle linee guida di settore nonché in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile.
6. La documentazione progettuale viene trasmessa all'Ufficio d'Ambito su supporto informatico ed in n.1 copia cartacea.
7. Gli investimenti di carattere gestionale, per attrezzature da lavoro, mezzi di trasporto e mezzi speciali sono da considerarsi autorizzati con l'approvazione della scheda progettuale da allegarsi al P.d.I. o alle richieste di variazione dello stesso.
8. Gli investimenti per allacciamenti sono autorizzati con l'approvazione del P.d.I.

Articolo 3 – Definizione dei diversi tipi di procedimento.

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo precedente sono individuate le seguenti procedure:

intervento	Procedimenti
<p>fino a 40.000,00 euro con esclusione dei casi in cui comportino espropri, variazioni di diritti reali di terzi o varianti a strumenti di pianificazione oppure nel caso di procedimenti complessi o di forte interesse pubblico</p>	<p>sono autorizzati con l'approvazione del programma degli interventi</p>
<p>da 40.000,00 a 100.000,00 euro con esclusione dei casi in cui comportino espropri, variazioni di diritti reali di terzi o varianti a strumenti di pianificazione oppure nel caso di procedimenti complessi o di forte interesse pubblico</p>	<p>sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell'autorità d'ambito previa presentazione progetto di fattibilità</p>
<p>oltre 100.000,00 euro oppure, a prescindere dalla cifra nel caso in cui comportino espropri, limitazioni di diritti reali di terzi, o varianti a strumenti di pianificazione, oppure nel caso di procedimenti complessi o di forte interesse pubblico.</p>	<p>sono soggetti ad approvazione da parte dell'autorità d'ambito previa presentazione progetto definitivo.</p>

Tutte le cifre devono intendersi IVA esclusa

2. E' ferma la possibilità per il gestore di presentare un progetto di livello tecnico superiore a quello minimo richiesto in riferimento all'importo considerato. (ad es. un progetto definitivo al posto di uno di fattibilità o un progetto esecutivo al posto di uno definitivo).

TITOLO I - INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA.

Articolo 4 - Interventi soggetti ad Autorizzazione preventiva

1. Il Gestore richiede l'Autorizzazione preventiva all'E.G.A. per la realizzazione di tutti gli interventi del Servizio Idrico Integrato di importo uguale o superiore a 40.000 € ed inferiore a 100.000 € purché non comportino limitazioni di diritti reali di terzi, varianti a strumenti di pianificazione oppure nel caso di procedimenti complessi o di forte interesse pubblico.
2. L'Autorità d'Ambito si impegna a rilasciare l'autorizzazione preventiva all'intervento entro 30 giorni dalla data di deposito al protocollo della documentazione, fatte salve richieste di integrazioni della stessa nel caso risultasse incompleta. Qualora il termine decorra senza che l'Autorità si sia espressa, l'intervento si intende autorizzato.
3. Con l'Autorizzazione preventiva l'E.G.A. verifica la coerenza dell'intervento proposto con il Programma degli Interventi del Piano d'Ambito ed autorizza conseguentemente il Gestore alla sua realizzazione.

Articolo 5 - Documentazione per conseguire l'Autorizzazione preventiva

1. Al fine di conseguire l'Autorizzazione preventiva, il Gestore trasmette all'E.G.A. il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, redatto nel rispetto della vigente normativa in materia di Contratti Pubblici.

TITOLO II - INTERVENTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE.

Articolo 6 - Investimenti soggetti ad approvazione

1. Il Gestore presenta l'istanza di approvazione all'E.G.A. per la realizzazione di tutti gli interventi del Servizio Idrico Integrato di importo uguale o superiore a 100.000 €. L'approvazione è prevista anche per tutti gli interventi di importo inferiore a 100.000 € che comportino la limitazione di un diritto reale di terzi o varianti a strumenti di pianificazione, oppure nel caso di procedimenti complessi o di forte interesse pubblico.

Articolo 7 - Documentazione per la l'approvazione.

1. Al fine di conseguire l'approvazione del progetto, il Gestore trasmette all'E.G.A. il progetto definitivo delle opere, redatto nel rispetto della vigente normativa in materia di Contratti Pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2016, il progetto definitivo è approvato dall'Ente di Governo d'Ambito che provvede alla convocazione di apposita conferenza dei servizi.
3. Il Gestore trasmettere all'E.G.A. i progetti esecutivi e le varianti in corso d'opera, redatti nel rispetto della vigente normativa in materia di Contratti Pubblici, degli interventi che presentino:
 - a) Rilevanti aumenti di costo rispetto all'importo complessivo del progetto definitivo;

- b) difformità sulla natura dell'opera, le finalità e le caratteristiche prestazionali previste nel progetto definitivo.

Articolo 8 – Approvazione dei progetti da parte dell'Ente di Governo d'Ambito

1. I progetti definitivi degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nel Piano d'ambito, sono approvati dall'E.G.A., mediante Determinazione del Direttore, che recepisce le conclusioni del procedimento.
2. L'approvazione, ove occorra, comporta **dichiarazione di pubblica utilità**, costituisce **titolo abilitativo** e **variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale**, esclusi i piani paesaggistici.
3. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, quest'ultima deve essere coordinata con il Piano di Protezione Civile.
4. L'Ente di Governo dell'Ambito costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi. Può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al Gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
5. L'Ufficio d'Ambito svolge una valutazione tecnico amministrativa che consiste:
 - a) nella verifica della completezza formale degli elaborati;
 - b) nel controllo della conformità della stima economica della scheda e/o del progetto al valore derivante dall'applicazione del vigente prezzario regionale di riferimento e nell'eventuale controllo di congruenza di altri prezzi applicati non previsti nell'anzidetto prezzario. Il controllo è obbligatorio per progetti d'importo a base d'asta superiore alla soglia comunitaria (Regolamento UE n. 1336/2013 e s.m.i.) mentre per i progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria può essere sostituito da asseverazione del responsabile unico del procedimento; in tal caso l'Ente d'Ambito si riserva la facoltà di controlli a campione.
 - c) Nella verifica di conformità del quadro economico di spesa alla vigente normativa e nella relativa verifica di coerenza con il vigente Programma degli interventi e relativi investimenti del Piano d'Ambito.

Articolo 9 – Documento preliminare alla progettazione.

1. Nel caso di interventi particolarmente complessi in ordine agli enti coinvolti e/o all'entità degli interessati alle attività espropriative, il Gestore o l'E.G.A., possono valutare l'opportunità di una verifica preventiva a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, quale "cerniera" tra la programmazione del P.d.I. e la definizione di un'opera ad alto livello di dettaglio.
2. In particolare il **Documento Preliminare alla Progettazione (D.P.P.)** deve prevedere: quadro della situazione esistente; obiettivi generali dell'intervento; esigenze e bisogni da soddisfare; regole e norme tecniche da rispettare; strategia dell'intervento e prestazioni richieste; linee guida alla progettazione; fasi progettuali; sequenza logica e tempistica di svolgimento; livelli di progettazione ed elaborati grafici e descrittivi da produrre; impatto delle opere sulle componenti ambientali; fonti di finanziamento e stima dei costi; vincoli di legge; disponibilità delle aree; gestione e manutenzione delle opere.

3. Tale modalità può essere adottata anche nel caso in cui si ritenga opportuna per ragioni di urgenza, ovvero finalizzata ad acquisire in tale sede indicazioni progettuali che permettano una più agevole acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari all'approvazione e poi all'esecuzione dell'intervento.
4. A tal fine può essere convocata una **Conferenza dei Servizi Preliminare**, secondo le modalità indicate dalla Legge 241/90.
5. La conferenza sarà chiusa con un verbale e relativi allegati a cura del responsabile del procedimento.
6. Il progetto definitivo successivamente elaborato dal Gestore dovrà tenere conto di quanto riportato a verbale dalla conferenza di servizi istruttoria.

Articolo 10 - Disciplina della delega dei poteri espropriativi

1. Ferma restando in capo all'Ufficio d'Ambito la titolarità del potere espropriativo reale, l'Ufficio d'Ambito delega i propri poteri espropriativi al Gestore del S.I.I., nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

TITOLO III - REALIZZAZIONE OPERE NON PREVISTE E VARIAZIONI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Articolo 11 - Esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il Gestore, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale da inoltrare all'E.G.A., in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 € o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Quanto sopra, alle condizioni e secondo le modalità di cui alla normativa sugli appalti pubblici.

Articolo 12 - Realizzazione anticipata di opere inserite nel Programma degli Interventi del Piano d'Ambito

1. Gli Enti locali e il gestore, in caso di motivate esigenze, possono richiedere all'E.G.A. la realizzazione anticipata di opere già ricomprese all'interno del Programma degli Interventi del Piano d'Ambito. Qualora, anche a seguito di verifica con il Gestore, l'operazione fosse possibile, la realizzazione delle opere può essere anticipata.

Articolo 13 - Opere di adeguamento del servizio idrico da parte degli Enti locali.

1. Gli enti locali con risorse proprie hanno facoltà di approvare e realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai Piani Urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, così come da art. 157 del Dlgs 152/2006, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Ente di Governo d'Ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

2. Le varianti relative ai progetti di cui sopra, sono soggette alla medesima procedura.

Articolo 14 - Variazioni di costo tra la scheda inserita del Pdl e la progettazione.

1. Nel caso in cui il costo emerso dalla progettazione differisca di oltre il 20% da quello inserito nel P.d.I. il gestore deve comunicare all'E.G.A. le motivazioni degli scostamenti.

Articolo 15 - Realizzazione di opere non inserite nel Programma degli Interventi del Piano d'Ambito.

1. Qualora particolari circostanze rendessero necessaria la realizzazione di opere non ricomprese nel Programma degli Interventi del Piano d'Ambito, il Gestore o l'Ente locale possono presentare istanza di aggiornamento della programmazione all'E.G.A., corredata dalla documentazione necessaria secondo il presente regolamento e da relazione giustificativa della richiesta di inserimento.

2. A seguito di parere di compatibilità reso dall'E.G.A. comprendente la dichiarazione di idoneità tecnica resa dal Gestore (in caso di presentazione dell'Ente Locale):

a. in caso di finanziamento con tariffa l'intervento viene inserito nell'aggiornamento della programmazione degli interventi, secondo le tempistiche fissate dall'AEESGI e con le modalità di cui al presente regolamento.

b. in caso di autofinanziamento ovvero con utilizzo di fondi recuperati da altri Enti/privati, il Gestore o l'Ente locale presentano all'E.G.A. la documentazione necessaria all'approvazione secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 16 - Perizia di variante in corso d'opera

1. Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di perizia di variante in corso d'opera, questa deve essere inoltrata all'E.G.A., con il livello di approfondimento corrispondente alla progettazione esecutiva.

2. Ove la variante comporti ulteriori espropriazioni o limitazioni di diritti reali dovrà essere dichiarata, per le nuove aree, la pubblica utilità.

TITOLO IV - ATTIVITA' DI CONTROLLO E NORME FINALI.

Articolo 17 - Controllo da parte dell'Ente di Governo d'Ambito

1. L'E.G.A. esercita, su tutte le opere comprese nel Programma degli Interventi, l'attività di controllo, secondo due modalità:

- a) Controllo in continuo;
- b) Rendiconto consuntivo;

Articolo 18 - Controllo in continuo.

1. Il controllo in continuo ha l'obiettivo di monitorare l'andamento dei lavori e lo stato di attuazione del Programma degli Interventi.

2. Il controllo avviene normalmente a campione.

3. L'E.G.A. e i gestori definiscono e mettono in funzione, ove possibile, procedure informatiche atte a condividere documenti aggiornabili da entrambi gli enti con i dati richiesti in sede di rendicontazione e, comunque, con tutti quelli che possono essere

utili ad un migliore coordinamento ed a una maggiore informazione agli enti e ai cittadini interessati.

Articolo 19 – Rendiconto consuntivo.

1. Il rendiconto è finalizzato ad acquisire con cadenza quadrimestrale lo stato di avanzamento delle opere e la spesa per gli investimenti effettivamente sostenuta dal Gestore.
2. Il rendiconto deve contenere:
 1. lo stato di attuazione della progettazione: progetto di fattibilità / definitivo / esecutivo, comprendente le somme necessarie;
 2. lo stato dei lavori: appalto (con il quadro economico a vincoli contrattuali perfezionati) / inizio lavori / fine lavori / collaudo;
 3. una relazione sullo stato di utilizzazione dei fondi intersettoriali.
3. Il gestore presenta il rendiconto di cui al comma 1 entro il mese successivo alla scadenza del quadrimestre di riferimento.
4. La rendicontazione ha lo scopo di verificare l'esistenza di disequilibri tra le risorse, assicurate per mezzo dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, destinate alla realizzazione degli investimenti e la spesa effettivamente sostenuta dal Gestore anche al fine di definire le conseguenti linee tariffarie.

Articolo 20 – Norme transitorie.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.